COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2011
COM(2011) 544 definitivo

2011/0234 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito "il regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente il dazio antidumping applicato alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC").

Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93[1] il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 30,6% sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio[2] l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000[3], ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

Sulla base di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005[4], ha deciso di aumentare il dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5%.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i

---

1 GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.
2 GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
3 GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.
4 GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta è conseguente all'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 13 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dalla *European Bicycles Manufacturers Association* (Associazione europea dei produttori di biciclette - EBMA) per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25%, della produzione di biciclette dell'Unione.

L'inchiesta di riesame ha constatato che il prodotto in esame continua ad essere oggetto di pratiche di dumping che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, determinerebbero il persistere del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre concluso che il mantenimento delle misure non era contrario all'interesse dell'Unione.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento volto alla proroga delle misure in vigore, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 12 ottobre 2011.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni.

Il regolamento di base non prevede altre opzioni.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2011/0234 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[5] (di seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93[6] il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 30,6% sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito "le misure iniziali"). A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio[7] l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC"). È stato inoltre deciso di creare un "sistema di esenzione" sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. I dettagli del sistema figurano nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione[8]. Per ottenere l'esenzione dal dazio esteso, i produttori di biciclette dell'Unione devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia devono rispettare un rapporto di parti di biciclette originarie della Cina inferiore al 60% nelle loro operazioni o un valore aggiunto superiore al 25% a tutte le parti utilizzate nelle operazioni. Sino ad oggi sono state concesse più di 250 esenzioni.

---

5 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
6 GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.
7 GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
8 GU L 17 del 21.2.1997, pag. 17.

(2) Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000[9], ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

(3) Sulla base di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (di seguito "l'inchiesta precedente"), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005[10], ha deciso di aumentare il dazio antidumping esistente portandolo al 48,5%.

2. LA PRESENTE INCHIESTA

(4) Il 13 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (di seguito "avviso di apertura")[11], l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

(5) Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dalla *European Bicycles Manufacturers Association* (Associazione europea dei produttori di biciclette – EBMA- di seguito "il denunziante") per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25%, della produzione di biciclette dell'Unione.

(6) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. PARTI INTERESSATE DALL'INCHIESTA

(7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta il denunziante, i produttori dell'Unione menzionati nella domanda, tutti gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate nonché le autorità della RPC.

(8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(9) Diversi produttori dell'Unione rappresentati dal denunziante, altri produttori dell'Unione che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni.

(10) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

4. CAMPIONAMENTO

(11) Considerato il numero elevato di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la

---

[9] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.
[10] GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.
[11] GU C 188 del 13.7.2010, pag. 5.

possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(12) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto, i produttori dell'Unione e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell'avviso di apertura. La Commissione ha contattato inoltre le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della RPC. Nessuna delle suddette parti si è opposta all'uso delle tecniche di campionamento.

(13) Nel complesso, sette produttori esportatori, circa cento produttori dell'Unione e quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste entro i termini fissati.

(14) Poiché solo sette produttori cinesi hanno fornito le informazioni relative al campionamento richieste nell'avviso di apertura, è stato deciso di non ricorrere al campionamento. Sono stati inviati questionari a queste sette società, delle quali solamente tre hanno risposto. Di queste tre società, solo due hanno dichiarato di avere esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PIR.

(15) Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato selezionato previa consultazione, e con il consenso, della pertinente associazione di categoria, sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite e di produzione nell'Unione. Sono quindi stati inclusi nel campione otto produttori dell'Unione. La Commissione ha inviato i questionari alle otto società selezionate, le quali lo hanno restituito dopo averlo compilato in tutte le sue parti.

(16) Dato il numero limitato di importatori (quattro) che hanno risposto al questionario e che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che nei loro confronti non era necessario applicare le tecniche di campionamento. La Commissione ha inviato i questionari ai quattro importatori. Solamente un importatore ha in seguito risposto al questionario, ma le sue risposte non sono risultate complete in quanto l'importatore era impegnato nel processo di chiusura delle attività.

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione. Sono state verificate in loco le informazioni fornite dalle società di seguito elencate.

(a) Produttori dell'Unione

– Accell Group N.V., Heerenveen, Paesi Bassi,

– Decathlon S.A., Villeneuve d'Ascq, Francia,

– Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, Francia,

– Denver S.R.L., Dronero, Italia,

– Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Germania,

– MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Germania,

– Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Polonia e Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Germania,

– UAB Baltik Vairas e UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Lituania, e Pantherwerke AG e Onyx Cycle GmbH, Löhne, Germania.

(b) Produttori esportatori della RPC

– Oyama Bicycles (Taicang) Co., Cina,

– Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd., Cina.

(18) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi degli andamenti pertinenti per l'analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2007 e la fine del PIR (di seguito "periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(19) Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 1524/2000, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 ed ex 8712 00 80.

(20) Come nell'inchiesta precedente, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

– A: biciclette fuoristrada (*all-terrain bicycle* o ATB, comprese le mountain bike 24″ o 26″),

– B: biciclette da trekking/biciclette "city bike"/biciclette ibride/VTC ("vélos tout chemin")/biciclette da turismo 26″ o 28″,

– C: biciclette da cross (BMX) e biciclette per bambini 16″ o 20″,

– D: altri tipi di biciclette/velocipedi (esclusi gli unicicli o monocicli).

(21) Tutti i tipi di biciclette di cui sopra presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre sono venduti attraverso canali di distribuzione simili come dettaglianti specializzati, catene di negozi di articoli sportivi e grande distribuzione sul mercato dell'Unione. Poiché le applicazioni e gli impieghi di base delle biciclette sono gli stessi, si tratta di prodotti in larga misura intercambiabili e, di conseguenza, i modelli classificati in diverse categorie sono reciprocamente concorrenziali. Si è quindi concluso che tutte le categorie di biciclette formano un unico prodotto.

(22) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le biciclette prodotte e vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quelle fabbricate e vendute sul mercato del paese di riferimento e quelle importate sul mercato dell'Unione dalla RPC presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base.

(23) Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la concorrenza tra biciclette cinesi e biciclette prodotte nel mercato dell'Unione era scarsa o inesistente. Nel dossier non figuravano però informazioni in grado di corroborare tale affermazione né sono stati presentati documenti giustificativi a sostegno. A tale proposito si osserva inoltre che, come indicato nel considerando 26, i produttori esportatori cinesi hanno collaborato in misura molto limitata, fornendo informazioni assai ridotte sui prodotti fabbricati e venduti dai produttori cinesi sul mercato dell'Unione. In mancanza di informazioni più attendibili, quest'affermazione è stata pertanto respinta.

(24) Le biciclette prodotte e vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quelle prodotte e vendute sul mercato del paese di riferimento e quelle importate nel mercato dell'Unione e originarie della RPC sono quindi considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(25) Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore.

(26) Il livello di collaborazione a questo procedimento è stato assai basso fin dalla sua apertura. Come indicato nel considerando 14, solo tre produttori cinesi hanno risposto ai questionari ed hanno espresso inizialmente la loro disponibilità a collaborare. Di queste tre società, solo due hanno dichiarato di avere esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PIR, il che rappresentava nel complesso meno del 10% delle esportazioni totali del prodotto in esame verso l'Unione.

(27) Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi delle due società che hanno effettuato vendite all'esportazione verso l'Unione. Per una di queste società, tuttavia, non è stato possibile verificare le informazioni fornite con le risposte al questionario poiché la società non è riuscita a fornire i documenti che corroborerebbero i dati presentati. L'altra società ha collaborato in misura soddisfacente, ma le sue esportazioni verso l'Unione durante il PIR rappresentano meno del 5% delle esportazioni totali del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione.

(28) Sulla scorta di quanto precede, le autorità cinesi e le tre società sono state informate della possibilità che venisse applicato l'articolo 18 del regolamento di base a causa dello scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta a tale comunicazione. Di conseguenza, le conclusioni circa il rischio del persistere o della reiterazione del dumping presentate nel seguito si basano, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, ossia sulle statistiche relative agli scambi e sulle comunicazioni delle parti interessate, compresa la domanda.

2. IMPORTAZIONI CINESI OGGETTO DI DUMPING DURANTE IL PIR

2.1 Paese di riferimento

(29) Nell'avviso di apertura era stato proposto il Messico come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta.

(30) Una parte ha presentato osservazioni sull'idoneità del Messico come paese di riferimento, affermando che i prezzi delle biciclette sul mercato interno del Messico erano inattendibili e inadatti ai fini della presente inchiesta. L'India è stata proposta come alternativa. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

(31) Il Messico è stato utilizzato come paese di riferimento nelle inchieste precedenti e non è stata dimostrata l'esistenza di circostanze nuove o diverse tali da giustificare un'altra scelta. Il profilo del mercato messicano per il prodotto in esame, il numero di operatori, la concorrenza sul mercato interno e le caratteristiche del processo di produzione hanno confermato che il Messico continua ad essere un paese di riferimento appropriato.

(32) A tre società messicane sono stati inviati questionari. Delle tre società, solo una è stata disposta a collaborare e ha risposto al questionario.

2.2 Valore normale

(33) I prezzi di vendita sul mercato interno del paese di riferimento sono stati utilizzati per stabilire un valore normale medio, utilizzando il tasso di cambio medio tra euro e peso nel corso del PIR per ottenere un prezzo medio ponderato franco fabbrica in euro.

2.3 Prezzo all'esportazione

(34) Data l'applicazione dell'articolo 18 e in mancanza di altri dati attendibili, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti principalmente sulla base di dati Eurostat e delle informazioni fornite dall'unico esportatore cinese che ha collaborato.

(35) Nel corso dell'inchiesta precedente era stato concluso che i prezzi ricavati dalle statistiche di Eurostat non erano utili ai fini dell'analisi[12]. Tuttavia, alla luce dello scarso livello di collaborazione degli esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all'importazione di Eurostat per la RPC fossero una fonte ragionevole ai fini della presente inchiesta. La Commissione è tuttavia consapevole dei limiti di quest'analisi e del fatto che essa può servire unicamente come indicatore dell'andamento dei prezzi.

(36) Il prezzo all'esportazione ricavato dai dati di Eurostat è un prezzo CIF, che ha dovuto essere adeguato in relazione al costo medio del trasporto marittimo per transazione onde calcolare uno stadio franco fabbrica. Le informazioni contenute nella risposta dell'unico produttore cinese che ha collaborato sono state utilizzate per calcolare il costo medio del trasporto marittimo per unità, risultato pari a 8,30 EUR. Il prezzo all'esportazione franco fabbrica verso l'Unione dell'unica società cinese che ha

[12] GU L 183 del 14.7.2005, pag. 20.

collaborato è stato calcolato in modo analogo. Il prezzo unitario che ne è derivato è stato utilizzato per calcolare un prezzo medio ponderato per la Cina franco fabbrica.

2.4 Confronto

(37) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale del Messico è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione della Cina allo stadio franco fabbrica. In questo modo è stato stabilito un margine di dumping medio ponderato.

2.5 Margine di dumping

(38) I calcoli relativi al dumping hanno mostrato un margine di dumping per l'intero paese superiore al 20%. Tale livello va tuttavia considerato prudente poiché i dati di Eurostat non tengono conto delle notevoli differenze di prezzo fra i vari tipi di prodotto in esame. A questo proposito va rilevato che, secondo le informazioni presentate nella domanda, i margini di dumping avevano raggiunto livelli superiori al 100%.

3. ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

3.1 Osservazione preliminare

(39) L'andamento probabile delle importazioni dalla RPC è stato analizzato in termini sia di tendenze dei prezzi che di volumi previsti.

3.2 Capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi

(40) Secondo le informazioni presentate nella domanda, l'industria cinese di fabbricazione delle biciclette è, in termini di volume, la più grande del mondo. La RPC dispone di una capacità produttiva compresa fra i 100 e i 110 milioni di biciclette e la sua produzione è di circa 80 milioni di biciclette all'anno. L'industria cinese delle biciclette è orientata verso le esportazioni: in una produzione annua di 80 milioni di biciclette, 25 milioni sono destinati al mercato interno, mentre i rimanenti 55 milioni, ossia il 69% della produzione complessiva, sono destinati all'esportazione.

(41) La capacità inutilizzata annua stimata della RPC è compresa fra i 20 e i 30 milioni circa di biciclette, il che rappresenta più del doppio dell'attuale produzione dell'Unione indicata al considerando 66. Dalle informazioni ottenute durante l'inchiesta emerge inoltre che la capacità produttiva di biciclette della RPC può essere facilmente aumentata ricorrendo, tra l'altro, al reclutamento di mano d'opera supplementare in caso di incremento della domanda.

(42) Alla luce di quanto precede, non si può pertanto escludere che la capacità inutilizzata di cui dispone la RPC potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso l'Unione in assenza di misure antidumping.

(43) Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la capacità produttiva cinese indicata nel regolamento era infondata e basata solamente su congetture. A tale proposito si ricorda che la collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stata assai scarsa e che le conclusioni hanno dovuto basarsi in larga misura sui dati disponibili. Nella fattispecie, e come indicato al considerando 40, in mancanza di altre informazioni maggiormente attendibili, la Commissione ha

utilizzato gli elementi di prova prima facie presentati nella domanda. Dall'inchiesta non sono emerse informazioni tali da indicare che tali elementi di prova prima facie fossero inesatti. La parte in questione non ha inoltre presentato dati o elementi di prova tali da dimostrare livelli sostanzialmente diversi di capacità inutilizzata nella RPC. L'affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

3.3 Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione nei paesi terzi

(44) I dati di Eurostat e i dati contenuti nella domanda indicano che l'Unione rappresenta un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi.

(45) Dalle informazioni sui prezzi fornite dall'unica società esportatrice cinese che ha collaborato emerge che la media ponderata dei prezzi all'esportazione franco fabbrica del prodotto per quanto riguarda i paesi terzi è inferiore alla media dei prezzi di vendita franco fabbrica nell'Unione durante il PIR. Tenuto conto della capacità produttiva della RPC e della domanda nel mercato dell'Unione, è assai probabile che i produttori cinesi, in caso di abrogazione delle misure, aumentino immediatamente le loro esportazioni di biciclette verso l'Unione. La sovraccapacità esistente offre inoltre ai produttori cinesi la possibilità di essere presenti sul mercato europeo a prezzi assai contenuti.

3.4 Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

(46) Dato che, anche considerando le misure attualmente in vigore, un confronto prudente utilizzando i dati di Eurostat e le informazioni presentate dall'unico esportatore cinese che ha collaborato ha fatto emergere un margine di dumping superiore al 20% per le esportazioni cinesi durante il PIR, il persistere del dumping è assai probabile in assenza di misure.

(47) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Tenuto conto in particolare della capacità inutilizzata disponibile nella RPC, che si presta ad essere ulteriormente aumentata con facilità ove necessario, nonché dell'analisi dei livelli dei prezzi nell'Unione e negli altri paesi terzi, è possibile concludere che esiste la probabilità del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. PRODUZIONE DELL'UNIONE E INDUSTRIA DELL'UNIONE

(48) Nel corso della presente inchiesta è emerso che avevano fabbricato biciclette circa 100 produttori dell'Unione che si erano manifestati nel corso dell'inchiesta nonché altri produttori, la maggior parte dei quali rappresentati dalle rispettive associazioni nazionali. Tali società costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria beneficia del sistema di esenzione descritto sopra al considerando 1.

(49) Per determinare la produzione totale dell'Unione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella domanda, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione e le associazioni nazionali prima e dopo l'apertura dell'inchiesta, nonché le statistiche generali sulla produzione.

2. CONSUMO SUL MERCATO DELL'UNIONE

(50) La stima delle vendite dei produttori dell'Unione è stata fatta in base ai dati forniti dai produttori nelle risposte al questionario per il campionamento e in base ai dati riportati nella domanda presentata dal denunziante. I dati presentati nella domanda sono stati inviati da diverse associazioni di produttori di biciclette dell'Unione.

(51) Il consumo apparente nell'Unione è stato calcolato sulla base delle vendite realizzate da tutti i produttori dell'Unione sul mercato UE, come indicato al considerando 68, aggiungendovi le importazioni provenienti da tutti i paesi sulla base delle statistiche di Eurostat.

(52) Tra il 2007 e il PIR il consumo nell'Unione è diminuito dell'11%, passando da 22 912 066 unità nel 2007 a 20 336 813 unità durante il PIR. Il calo del consumo si è verificato segnatamente tra il 2008 e il 2009. Nella seguente tabella vengono presentati in dettaglio i dati relativi al consumo, espressi in unità:

Tabella 1
Consumo

	2007	2008	2009	PIR
Volume (unità)				
+ Totale delle importazioni	10.073.428	10.017.551	8.973.969	9.202.752
+ Produzione dell'Unione venduta sul mercato dell'Unione	12.838.638	12.441.446	11.604.072	11.134.061
= Consumo	22.912.066	22.458.997	20.578.041	20.336.813
Indice (2007 = 100)	*100*	*98*	*90*	*89*

3. VOLUME E QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(53) Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato calcolato in base ai dati statistici di Eurostat. Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originario della RPC è diminuito del 38% nel periodo in esame, raggiungendo un livello di circa 615 920 unità durante il PIR (cfr. tabella 2). Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC all'inizio del periodo in esame hanno superato del 26% quelle effettuate durante il PIR dell'inchiesta precedente (dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004: 733 901 unità[13]). Il maggior calo delle importazioni del prodotto in esame si è verificato tra il 2008 e il 2009, il che corrisponde a quanto accaduto a livello del consumo totale dell'Unione (cfr. tabelle 1 e 2).

(54) Poiché le importazioni dalla RPC sono diminuite più del consumo durante il periodo in esame, la quota di mercato della RPC si è ridotta leggermente, passando dal 4,4% nel 2007 al 3,1% durante il PIR.

(55) Nella seguente tabella è illustrato l'andamento delle importazioni di biciclette originarie della RPC e della relativa quota di mercato durante il periodo in esame:

Tabella 2
Importazioni dalla RPC

[13] GU L 183 del 14.7.2005, pag. 19.

	2007	2008	2009	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (unità)	986.514	941.522	598.565	615.920
Indice (2007 = 100)	*100*	*95*	*61*	*62*
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato	4,4%	4,3%	3,0%	3,1%

4. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME

4.1. Andamento dei prezzi

(56) Come spiegato nel considerando 35, la Commissione ha considerato che i prezzi all'importazione di Eurostat per la RPC fossero una fonte ragionevole ai fini della presente inchiesta.

(57) In base ai dati di Eurostat, i prezzi all'importazione medi ponderati dalla RPC, riportati nella tabella seguente sotto forma di valori indicizzati, sono aumentati del 125% tra il 2007 e il PIR. I prezzi all'importazione sono aumentati considerevolmente nel 2009 per poi mantenersi pressoché costanti. Nella tabella che segue vengono presentati dati dettagliati:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni in esame

	2007	2008	2009	PIR
RPC				
Indice (2007 = 100)	*100*	*128*	*224*	*225*

4.2. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(58) Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi delle biciclette originarie della RPC, la Commissione ha fondato la sua analisi sui dati forniti nel corso dell'inchiesta dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e sui prezzi medi ricavati da Eurostat. Sono stati considerati pertinenti per l'analisi i prezzi di vendita applicati dall'industria dell'Unione agli acquirenti indipendenti, adeguati, ove necessario, allo stadio franco fabbrica. Il confronto ha mostrato che le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori del 53% a quelli dell'industria dell'Unione al netto del dazio antidumping.

5. IMPORTAZIONI DA ALTRI PAESI

(59) In base ai dati di Eurostat, le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite, passando da 9 087 000 unità nel 2007 a 8 587 000 unità nel PIR, il che equivale a un calo complessivo del 6%. Tali importazioni hanno seguito, anche se con un ritmo più lento, la tendenza al ribasso registrata dal consumo dell'Unione (- 11%). La quota di mercato dei paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dal 40% al 42%. Tuttavia, come spiegato ai considerando 35 e 56, i prezzi ricavati dai dati di Eurostat non tengono conto dei diversi mix di prodotti di ciascun paese e per indicare gli andamenti dei prezzi si è fatto pertanto ricorso unicamente a valori indicizzati. Infatti, dal momento che il mix di prodotti delle importazioni da altri paesi terzi non è noto, sarebbe inutile mettere a confronto i prezzi delle importazioni riportati di seguito con i prezzi dell'industria dell'Unione. Nonostante ciò, la Commissione ha cercato di

ottenere e ha raccolto una serie di dati aggiuntivi relativi alle importazioni provenienti dai che rappresentano la maggior parte delle altre importazioni di biciclette. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi

	2007			2008			2009			PIR		
Tutti i tipi	Unità (in migliaia)	Quota di mercato	Prezzo EUR/unità	Unità (in migliaia)	Quota di mercato	Prezzo EUR/unità	Unità (in migliaia)	Quota di mercato	Prezzo EUR/unità	Unità (in migliaia)	Quota di mercato	Prezzo EUR/unità
Taiwan	3.186	14%		3.428	15%		2.949	14%		2.958	15%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*108*	*110*	*104*	*93*	*103*	*125*	*93*	*105*	*125*
Thailandia	1.534	7%		1.522	7%		1.384	7%		1.397	7%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*99*	*101*	*107*	*90*	*100*	*127*	*91*	*103*	*127*
Filippine	690	3%		437	2%		449	2%		476	2%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*63*	*65*	*105*	*65*	*73*	*106*	*69*	*78*	*103*
Malaysia	475	2%		361	2%		193	1%		265	1%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*76*	*77*	*106*	*41*	*45*	*116*	*56*	*63*	*99*
Sri Lanka	574	3%		749	3%		1.017	5%		1.101	5%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*131*	*133*	*107*	*177*	*197*	*108*	*192*	*216*	*107*
Tunisia	550	2%		527	2%		530	3%		495	2%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*96*	*98*	*105*	*96*	*107*	*113*	*90*	*101*	*113*
Altri	2.078	*9%*		2.052	9%		1.854	9%		1.895	9%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*99*	*101*	*110*	*89*	*99*	*131*	*91*	*103*	*127*
TOTALE	9.087	*40%*		9.076	40%		8.375	41%		8.587	42%	
Valore indicizzato	*100*	*100*	*100*	*100*	*102*	*109*	*92*	*103*	*125*	*94*	*106*	*122*

(1) Taiwan

(60) Le importazioni da Taiwan sono diminuite durante il periodo in esame, passando da 3 158 600 unità nel 2007 a 2 958 000 unità nel PIR e la loro quota di mercato è leggermente aumentata (dal 14% al 15%) nel corso del medesimo periodo. Le biciclette importate da Taiwan sono destinate al segmento di mercato di alta gamma. Nel corso dell'inchiesta è stato dimostrato, mediante un confronto tra i modelli, che le importazioni da Taiwan vengono vendute a prezzi più elevati rispetto ai modelli simili fabbricati dall'industria dell'Unione, come nel periodo dell'inchiesta precedente[14]. Nel periodo in esame il prezzo delle importazioni ha inoltre registrato una tendenza al rialzo, con un incremento del 25% durante il PIR rispetto al 2007.

(2) Thailandia

(61) Le importazioni dalla Thailandia sono diminuite nel periodo in esame, passando da 1 534 000 unità nel 2007 a 1 397 000 unità nel PIR. Il calo delle importazioni era in linea con l'andamento del consumo, mentre la loro quota di mercato si è mantenuta costante al 7%. Le biciclette importate dalla Thailandia sono tuttavia di media gamma e dall'inchiesta è emerso che, se si opera un confronto tra i modelli, tali biciclette vengono vendute a prezzi più elevati rispetto ai modelli simili fabbricati dall'industria dell'Unione. Nel periodo in esame il prezzo delle importazioni ha inoltre registrato una tendenza al rialzo, con un incremento del 27% durante il PIR rispetto al 2007.

(3) Sri Lanka

(62) Le importazioni dallo Sri Lanka sono quasi raddoppiate durante il periodo in esame, passando da 574 000 unità nel 2007 a 1 101 000 unità nel PIR e la loro quota di mercato ha raggiunto il 5% alla fine del periodo in esame. Una parte ha tuttavia affermato che gli esportatori cinesi starebbero eludendo i dazi antidumping mediante il trasbordo via Sri Lanka. Attualmente la Commissione non dispone di dati sufficienti per trarre conclusioni rispetto alla situazione di queste importazioni. Non è quindi possibile escludere che le importazioni dichiarate come originarie dello Sri Lanka contribuiscano al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(63) Dopo avere ricevuto comunicazione di quanto sopra una parte interessata ha sostenuto che le conclusioni circa una possibile elusione via Sri Lanka erano pure congetture e che qualsiasi affermazione riguardante pratiche di elusione via Sri Lanka non doveva essere presa in considerazione nelle conclusioni definitive. In risposta a questa affermazione va sottolineato che, come indicato chiaramente al considerando 62, la Commissione non ha tratto alcuna conclusione a tale proposito.

6. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

6.1. Osservazioni preliminari

(64) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

---

[14] GU L 183 del 14.7.2005, pag. 30.

(65) Come si è detto, dato il gran numero di produttori dell'Unione all'origine della denuncia, si sono dovute applicare le disposizioni sul campionamento. Ai fini dell'analisi del pregiudizio gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti come segue:

- gli elementi macroeconomici (capacità di produzione, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera produzione dell'Unione, sulla base delle informazioni raccolte presso le associazioni nazionali dei produttori dell'Unione e le singole società. Questi fattori sono stati confrontati, ove possibile, con le informazioni generali fornite dalle relative statistiche ufficiali;

- gli elementi microeconomici (scorte, prezzi di vendita, flusso di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati in riferimento alle singole società, ossia al livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

6.2. Indicatori macroeconomici

(a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(66) La produzione dell'industria dell'Unione è lievemente diminuita ogni anno nel corso del periodo in esame. Alla fine del PIR la produzione era diminuita dell'11% rispetto al 2007 in linea con l'andamento del consumo. Nella tabella 5 vengono presentati dati dettagliati:

Tabella 5

Produzione totale dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Volume (unità)				
Produzione	13.813.966	13.541.244	12.778.305	12.267.037
Indice (2007 = 100)	*100*	*98*	*93*	*89*

(67) Tra il 2007 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un leggero aumento pari al 2%. Con il calo della produzione, l'utilizzo degli impianti ha registrato di conseguenza un calo complessivo del 13% tra il 2007 e il PIR, giungendo all'81% durante il PIR. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 6

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2007	2008	2009	PIR
Volume (unità)				
Capacità produttiva	14.785.000	15.804.000	15.660.000	15.118.000
Indice (2007 = 100)	*100*	*107*	*106*	*102*
Utilizzo degli impianti	93%	86%	82%	81%
Indice (2007 = 100)	*100*	*92*	*87*	*87*

(b) Volume delle vendite

(68) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 13% tra il 2007 e il PIR. Questo andamento coincide con la tendenza generale alla riduzione dei consumi sul mercato dell'Unione. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 7

Vendite ad acquirenti indipendenti

	2007	2008	2009	PIR
Volume (unità)	12.838.638	12.441.446	11.604.072	11.134.061
Indice (2007 = 100)	*100*	*97*	*90*	*87*

(c) Quota di mercato

(69) La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha lievemente fluttuato tra il 2007 e il PIR. Complessivamente, si è registrato un calo dell'1,3% durante il periodo in esame. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 8

Quota di mercato dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Quota di mercato dell'Unione	56,0%	55,4%	56,4%	54,7%
Indice (2007 = 100)	*100*	*99*	*101*	*98*

(d) Occupazione e produttività

(70) L'occupazione è diminuita del 9% nel periodo in esame, passando da 14 925 dipendenti nel 2007 a 13 646 dipendenti durante il PIR.

(71) La produttività è leggermente aumentata nel 2008 rispetto al 2007, per poi subire un calo. In generale la produttività è leggermente diminuita, scendendo del 3% durante il periodo in esame. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 9

Occupazione e produttività totali dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR
Numero di dipendenti	14.925	14.197	14.147	13.646
Indice (2007 = 100)	*100*	*95*	*95*	*91*
Produttività (unità/anno)	926	954	903	899
Indice (2007 = 100)	*100*	*103*	*98*	*97*

(e) Crescita

(72) Si deve osservare che, complessivamente, la quota di mercato di tutti i produttori dell'Unione è diminuita lievemente dell'1,3%, mentre il livello del consumo ha registrato un calo dell'11%, il che indica con chiarezza che i produttori dell'Unione non sono riusciti a registrare una crescita.

(f) Entità del margine di dumping

(73) Durante il PIR le pratiche di dumping della RPC sono continuate. Visto lo scarso livello di collaborazione degli esportatori cinesi, il calcolo del dumping, come spiegato nel considerando 34, si basa sui prezzi medi di Eurostat. Come indicato nel considerando 35, i prezzi medi ricavati dai dati di Eurostat contengono informazioni limitate circa il mix di prodotti, che è di notevole importanza per il calcolo del margine di dumping; tuttavia, tenuto conto della capacità inutilizzata della RPC, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere considerato trascurabile.

(g) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(74) È stato esaminato se l'industria dell'Unione si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Si è concluso che l'atteso recupero dell'industria dell'Unione dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è avvenuto nella misura prevista, come è evidenziato in particolare dal persistere di un basso livello di redditività e dalla diminuzione dell'utilizzo degli impianti.

6.3. Indicatori microeconomici

(h) Scorte

(75) Un produttore non è stato in grado di presentare dati coerenti relativi alle scorte per il periodo in esame per via dell'attuale struttura interna della sua società. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall'analisi delle scorte per il periodo in esame.

(76) Nel periodo dell'analisi le scorte di biciclette sono aumentate, passando da 880 935 unità nel 2007 a 1 091 516 unità nel PIR, il che equivale a un incremento del 24%. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 10

Scorte

	2007	2008	2009	PIR
Volume (unità)				
Scorte finali	880.935	1.132.612	818.276	1.091.516
Indice (2007 = 100)	*100*	*129*	*93*	*124*

(i) Prezzi di vendita e costi

(77) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato una lieve tendenza al rialzo. Nel complesso, l'industria dell'Unione ha aumentato i suoi prezzi del 9% tra il 2007 e il PIR, in linea con l'incremento del costo di produzione, come illustrato nel considerando 79.

Tabella 11

Prezzo unitario sul mercato dell'Unione

	2007	2008	2009	PIR

Prezzo unitario delle vendite dell'Unione (EUR/unità)	163	170	176	178
Indice (2007 = 100)	*100*	*104*	*108*	*109*

(78) Il costo di produzione è stato calcolato in base alla media ponderata di tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dai produttori inclusi nel campione.

(79) Nell'arco dell'intero periodo il costo di produzione ha registrato un incremento del 9%. Questo incremento è dovuto principalmente a un cambiamento a livello del mix di prodotti. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 12

Costo unitario di produzione

	2007	2008	2009	PIR
Costo unitario di produzione (EUR/unità)	165	169	180	180
Indice (2007 = 100)	*100*	*102*	*109*	*109*

(80) Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che l'aumento del costo di produzione era avvenuto in un contesto di notevole riduzione dei costi di alcune materie prime, in particolare acciaio e alluminio, il che sembrerebbe indicare che il pregiudizio subito sia stato autoinflitto. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da sufficienti elementi di prova. La parte in questione ha infatti unicamente presentato dati che mostrano, in termini assai generali, l'andamento dei prezzi dell'alluminio e dell'acciaio nel corso del periodo in esame, ma non ha dimostrato in quale misura tale evoluzione avrebbe dovuto ripercuotersi sul costo di produzione complessivo delle biciclette. Tale argomentazione è stata inoltre sollevata solo dopo la comunicazione delle conclusioni, ovvero in uno stadio avanzato del procedimento, quando non era più pertanto verificabile. L'affermazione è stata quindi respinta.

(j) Redditività

(81) La redditività globale dei produttori inclusi nel campione relativamente al prodotto in esame durante il primo anno del periodo in esame è stata negativa (-1,7%). Nel 2008 i produttori dell'Unione hanno recuperato la redditività. Nel 2009 e durante il PIR l'industria è tuttavia ritornata in perdita.

(82) L'andamento di cui sopra indica che l'industria si trova in una situazione fragile rispetto all'inchiesta precedente quando, nel corso del PIR, l'industria dell'Unione registrava una redditività del 3,6%.

Tabella 13

Redditività

	2007	2008	2009	PIR
Redditività (vendite dell'Unione)	-1,7%	0,6%	-2,2%	-1,1%
Indice (2007 = 100)	*-100*	*33*	*- 129*	*- 68*

(83) Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato, senza tuttavia il sostegno di documenti giustificativi, che l'industria dell'Unione non era riuscita a migliorare la sua efficienza e il suo rendimento. L'inchiesta ha invece dimostrato che l'industria dell'Unione, trasferendo i suoi impianti di produzione all'interno dell'Unione, ha compiuto chiari sforzi per adattarsi alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e, pertanto, per aumentare l'efficacia in termini di costi, come affermato nel considerando 85. Tali affermazioni sono state quindi respinte.

(k) Utile sul capitale investito

(84) Gli investimenti nel settore del prodotto in esame hanno registrato un considerevole calo nel corso del periodo in esame, passando da 21 491 000 euro nel 2007 a 11 738 000 euro durante il PIR. Ciò è imputabile in gran parte alla crisi economica iniziata nel 2008, che ha raggiunto il punto più critico durante il PIR, quando l'accesso a nuovi capitali era ancora più difficile e le previsioni di vendita erano pessimistiche.

(85) Va osservato che una quota considerevole degli investimenti è stata effettuata per accrescere l'efficienza del processo di fabbricazione e per mantenersi al passo con le più recenti tecnologie. Nel corso di questo processo parte della capacità produttiva è stata spostata dai paesi dell'Europa occidentale a quelli dell'Europa orientale, espandendo la base di produzione a quasi tutti gli Stati membri e dimostrando la vitalità dell'industria dell'Unione e i suoi sforzi per mantenersi concorrenziale.

Tabella 14

Investimenti e utile sul capitale investito

	2007	2008	2009	PIR
Investimenti (in migliaia di euro)	21.491	21.743	10.701	11.738
Indice (2007 = 100)	*100*	*101*	*50*	*55*
Utile sul capitale investito	-16%	5%	-20%	-10%

(86) A causa della struttura interna della sua società, un produttore non è stato in grado di fornire dati coerenti relativi alla produzione netta di immobilizzazioni durante il periodo in esame per il calcolo dell'utile sul capitale investito. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall'analisi dell'utile sul capitale investito per il periodo in esame.

(87) L'utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento della redditività. Nel 2007 i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato un utile negativo del 16% sul capitale investito, risalito leggermente ad un valore negativo del 10% durante il PIR.

(l) Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(88) Un produttore non è stato in grado di fornire informazioni coerenti sul flusso di cassa nel periodo in esame a causa della struttura della sua società, il che ha reso impossibile stimare il flusso di cassa per una data parte delle biciclette rispetto al totale delle sue attività. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall'analisi del flusso di cassa per il periodo in esame.

(89) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, è rimasto positivo durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia è calato del 33% circa tra il 2007 e il PIR. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 15

Flusso di cassa

	2007	2008	2009	PIR
Flusso di cassa (in migliaia di euro)	19.981	20.767	19.261	13.350
Indice (2007 = 100)	*100*	*104*	*96*	*67*

(90) I produttori inclusi nel campione hanno reperito capitali all'interno del loro gruppo, nel caso di quelli che fanno parte di un gruppo di società, oppure tramite prestiti bancari. In altri casi, viene utilizzato come fonte di finanziamento il flusso di cassa generato dalla società. Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha incontrato particolari difficoltà a ottenere capitali.

(m) Salari

(91) Nel periodo in esame il costo salariale per dipendente è aumentato dell'11%. Questo riflette uno spostamento della produzione verso prodotti leggermente più sofisticati.

Tabella 16

Salari

	2007	2008	2009	PIR
Costo salariale per dipendente (in euro)	20.239	20.880	22.499	22.541
Indice (2007 = 100)	*100*	*103*	*111*	*111*

(92) Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato che il costo salariale per dipendente era in aumento mentre, contemporaneamente, la domanda era in forte calo, il che sembrerebbe indicare che il pregiudizio subito sia stato autoinflitto. In effetti, come emerge dalla tabella precedente, nell'arco del periodo in esame il costo salariale per dipendente è aumentato dell'11%. Come illustrato nel considerando 70, il numero di dipendenti è tuttavia diminuito del 9%. Il costo salariale totale è quindi aumentato solo del 2%. L'impatto complessivo sulla redditività dell'industria dell'Unione è pertanto risultato assai limitato.

7. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

(93) Le misure antidumping esistenti hanno avuto un netto impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione. Quest'ultima è infatti riuscita a beneficiare in parte dell'imposizione delle misure mantenendo una quota di mercato stabile. La produzione dell'Unione è tuttavia diminuita e il margine di profitto è rimasto insufficiente. Qualsiasi possibilità di realizzare un'ulteriore crescita e ulteriori profitti è stata compromessa dalla pressione esercitata in termini di prezzi e di volume dalle importazioni oggetto di dumping.

(94) Come indicato nel considerando 53 i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 2007 e il PIR. Il maggior calo nel volume delle importazioni si è tuttavia registrato tra il 2008 e il 2009 quando i prezzi delle importazioni dalla RPC sono aumentati notevolmente. Ciononostante, come emerso dall'inchiesta e illustrato

nel considerando 58, questo aumento dei prezzi non è stato sufficiente affinché l'industria migliorasse la sua situazione. Le importazioni dalla RPC avvenivano infatti a prezzi inferiori del 53% rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.

(95) L'industria è chiaramente in una situazione di fragilità dal momento che si trova in perdita. Nel periodo in esame quasi tutti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione – quali la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa – sono peggiorati. Non si può quindi concludere che la situazione dell'industria dell'Unione sia sicura. Questa situazione può inoltre essere stata ulteriormente aggravata dalla pressione delle importazioni che avrebbero eluso le misure.

(96) Alla luce delle considerazioni suesposte, si conclude che l'industria dell'Unione considerata nel suo complesso continua a rimanere in una situazione economica vulnerabile e ha continuato a subire un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

8. IMPATTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING E DI ALTRI FATTORI

8.1. Impatto delle importazioni oggetto di dumping

(97) Parallelamente al calo dei consumi nell'Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è leggermente diminuita, passando dal 4,4% al 3,1% (cfr. il considerando 53). Come indicato nel considerando 58, in base a un calcolo che non tiene conto del dazio antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 53% a quelli dell'industria dell'Unione durante il PIR. Si ricorda che l'aliquota del dazio è pari al 48,5%. Di conseguenza, il livello di undercutting dimostra da un lato l'efficacia dei dazi in vigore e dall'altro la necessità di mantenere le misure. Tale conclusione è confermata dal fatto che l'undercutting riscontrato era allo stesso livello constatato nel corso dell'ultima inchiesta di riesame. L'impatto pregiudizievole dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sull'industria dell'Unione è quindi rimasto considerevole e, come illustrato nel considerando 58, probabilmente continuerà.

8.2. Incidenza della crisi economica

(98) A causa delle condizioni economiche negative che hanno caratterizzato il PIR, il consumo di biciclette ha subito un calo. Anche la produzione e l'occupazione sono diminuite in linea con l'andamento del consumo. Poiché l'industria delle biciclette non ha costi fissi elevati, il calo della produzione non ha avuto ripercussioni sulla redditività dell'industria delle biciclette dell'Unione.

(99) Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato che l'industria dell'Unione ha creato una capacità produttiva supplementare mentre il consumo dell'Unione era in calo, il che ha inciso negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è in contraddizione con l'andamento del consumo e della capacità quale descritto nei considerando 52 e 67. In effetti il consumo è diminuito soprattutto tra il 2008 e il 2009, mentre la capacità produttiva era già aumentata un anno prima, ossia nel 2007 e nel 2008. L'affermazione è stata quindi respinta.

8.3. Importazioni da altri paesi

(100) Come indicato nel considerando 59, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 6%, parallelamente all'andamento del consumo. La quota di mercato delle importazioni provenienti dagli altri paesi è aumentata, passando dal 40% nel 2007 al 42% nel PIR. Il prezzo medio di queste importazioni è aumentato del 6% tra il 2007 e il PIR. I principali paesi dai quali è stato importato il prodotto in esame sono Taiwan, Thailandia e Sri Lanka.

(101) Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni da Taiwan è aumentata lievemente (dal 14% al 15%). Dalle informazioni disponibili emerge tuttavia che, come illustrato nel considerando 60, le importazioni da Taiwan sono in concorrenza con le biciclette prodotte dall'Unione a condizioni eque.

(102) La quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia si è mantenuta costante nel periodo in esame. Come illustrato nel considerando 61, le informazioni disponibili indicano che nel corso del PIR le biciclette importate dalla Thailandia erano vendute a prezzi competitivi rispetto alle biciclette simili prodotte nell'Unione.

(103) Le importazioni provenienti dallo Sri Lanka sono aumentate del 92% nel periodo in esame. La loro quota di mercato durante il PIR era del 5%. Come illustrato nel considerando 62, tuttavia, le importazioni dallo Sri Lanka includerebbero biciclette originarie della Cina.

(104) In conclusione, tra i maggiori esportatori di biciclette nell'Unione, le importazioni da Taiwan e dalla Thailandia non possono aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione principalmente a causa dei loro prezzi (simili o persino superiori a quelli dell'industria dell'Unione). Non si può invece escludere che le importazioni dichiarate come originarie dello Sri Lanka contribuiscano al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

8.4. Elusione

(105) È stato affermato, con il supporto di elementi di prova, che gli esportatori cinesi starebbero continuando ad eludere le misure mediante importazioni attraverso vari paesi e che queste importazioni comporterebbero un pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. Se si considerano gli elementi di prova dell'elusione riscontrati in passato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), segnatamente per quanto riguarda le importazioni attraverso le Filippine, non si può escludere che sul mercato sussistano ancora tali pratiche illegali e che esse comportino un pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

E. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(106) Come descritto nei considerando da 66 a 91, l'istituzione di misure antidumping ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi solo in certa misura dal pregiudizio subito. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è apparsa in una posizione fragile e vulnerabile, ancora sotto gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

(107) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate per stabilire la probabilità del persistere del pregiudizio.

2. VOLUME DELLE ESPORTAZIONI CINESI

(108) Come indicato nel considerando 40, l'industria cinese delle biciclette è orientata verso le esportazioni. Le biciclette cinesi sono presenti sui principali mercati del mondo, soprattutto negli USA e in Giappone, dove godono di una posizione dominante. Come menzionato in un'inchiesta precedente[15], alla fine degli anni Novanta, dopo due anni di assenza dal mercato statunitense a causa dell'istituzione di dazi antidumping, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro presenza su tale mercato in un breve arco di tempo. Nel 2009 le esportazioni di biciclette cinesi verso gli USA erano attorno a 14 055 000 unità su un consumo totale di 14 888 000 unità.

(109) Questa situazione indica che i produttori cinesi sono in grado di esportare rapidamente e di accedere a nuovi mercati nonché di mantenere una posizione dominante per un lungo periodo.

(110) Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che, se si lasciassero scadere le misure, le importazioni di biciclette cinesi non aumenterebbero in misura significativa poiché gli esportatori cinesi hanno difficoltà a conformarsi alle norme di sicurezza europee applicabili alle biciclette (EN 14764, EN 14765, EN 14766 e EN 14781). Tale affermazione non è stata tuttavia corroborata da nessun documento giustificativo. Dall'inchiesta è al contrario emerso che una quota considerevole di biciclette e di parti di biciclette conformi alle norme di sicurezza applicabili è già importata dalla RPC. Non vi è quindi motivo di pensare che i produttori cinesi non siano in grado di rispettare le norme di sicurezza in vigore per le biciclette. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3. CAPACITÀ PRODUTTIVA INUTILIZZATA SUL MERCATO DELLA RPC

(111) Come descritto nel considerando 41, dai dati raccolti durante l'inchiesta emerge che la RPC dispone di una considerevole capacità inutilizzata. Sono stati riscontrati chiari indizi a favore della conclusione che gran parte di tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per aumentare le esportazioni nell'Unione in assenza di misure antidumping. Tale conclusione è confermata in particolare dall'assenza di indicazioni del fatto che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno cinese possano assorbire una produzione supplementare della RPC.

(112) Dopo la comunicazione delle conclusioni, è stato inoltre affermato che l'aumento del costo del lavoro nella RPC limiterebbe notevolmente l'incremento della capacità produttiva cinese. A tale proposito si osserva che, come indicato nel considerando 26, i produttori esportatori cinesi hanno collaborato in misura molto limitata e che non sono stati forniti dati relativi al costo del lavoro e alla capacità nella RPC. La parte in questione non ha inoltre presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione, che è stata pertanto respinta.

---

[15] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 49.

4. ASSERZIONI RELATIVE ALL'ELUSIONE

(113) Come illustrato nel considerando 105, è stato affermato, con il supporto di elementi di prova, che gli esportatori cinesi starebbero continuando ad eludere le misure mediante importazioni attraverso vari paesi. Ciò è ulteriormente confermato da OLAF nel caso delle Filippine. Questo tipo di pratiche mostra quanto sia interessante il mercato dell'Unione per gli esportatori cinesi.

5. CONCLUSIONE

(114) L'industria dell'Unione ha subito per vari anni gli effetti delle importazioni cinesi oggetto di dumping e la sua situazione economica attuale è ancora precaria.

(115) Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione è riuscita a riprendersi dagli effetti delle pratiche di dumping cinesi grazie alle misure antidumping in vigore. Durante il PIR essa si è tuttavia trovata in una difficile situazione economica. In tale contesto, se l'industria dell'Unione si trovasse esposta a un aumento delle importazioni a basso prezzo dal paese interessato, le vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita con ogni probabilità subirebbero un ulteriore deterioramento, con un conseguente ulteriore aggravamento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(116) Inoltre, come indicato al considerando 58, si è constatato anche che il fatto che i prezzi di vendita dei produttori cinesi fossero inferiori del 53% in media a quelli dell'industria dell'Unione sembra indicare che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi con ogni probabilità esporterebbero il prodotto in esame nel mercato dell'Unione a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(117) Alla luce di quanto rilevato nel corso dell'inchiesta, ossia della capacità inutilizzata della RPC, dell'orientamento alle esportazioni che caratterizza l'industria cinese e della strategia adottata in passato dagli esportatori cinesi sui mercati stranieri, l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del pregiudizio.

(118) Infine, come indicato nei considerando 105 e 113, alla base della conclusione di un probabile persistere del pregiudizio figura in misura considerevole l'elusione. Si tratta di un chiaro elemento di prova del fatto che il mercato europeo continua ad essere interessante per i produttori cinesi, che con ogni probabilità indirizzerebbero volumi più elevati di esportazioni verso l'Unione in assenza di misure antidumping.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. INTRODUZIONE

(119) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se nonostante la conclusione sul dumping pregiudizievole, si potesse concludere chiaramente che non sarebbe nell'interesse dell'Unione mantenere misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC.

(120) Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state

applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(121) La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2. INTERESSE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(122) L'industria delle biciclette dell'Unione ha dimostrato di essere efficiente dal punto di vista economico-finanziario e di essere concorrenziale, qualora prevalgano condizioni di mercato eque. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che l'industria si trova tuttora in una situazione precaria, con risultati finanziari vicini al pareggio. Occorre pertanto mantenere condizioni di effettiva concorrenza sul mercato dell'Unione.

(123) Se si considera inoltre che i nuovi modelli di biciclette vengono in larga misura concepiti e messi a punto dall'industria dell'Unione, anche in questo campo tale industria potrebbe beneficiare appieno di questi sviluppi, in termini di volumi e prezzi di vendita, qualora la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping fosse mantenuta sotto controllo grazie alle misure.

(124) Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione, che dovrebbe così essere in grado di mantenere ed eventualmente aumentare i volumi di vendita e probabilmente anche i prezzi di vendita, generando in tal modo il livello di utile necessario a consentirle la prosecuzione degli investimenti in nuove tecnologie.

(125) In caso contrario, qualora le misure istituite sulle importazioni dalla RPC dovessero scadere, si verificherebbero probabilmente ulteriori distorsioni degli scambi che determinerebbero inevitabilmente un'interruzione del processo di ripresa dell'industria dell'Unione. Se si considerano la capacità produttiva inutilizzata della RPC e la strategia adottata in passato sui mercati stranieri dagli esportatori cinesi, è chiaro che, qualora si lasciassero scadere le misure, risulterebbe assai difficile, se non addirittura impossibile, per l'industria dell'Unione riprendersi e anche mantenere la propria posizione. In caso contrario, la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione probabilmente si aggraverebbe ulteriormente, il che potrebbe comportare un'ulteriore riduzione della capacità produttiva dell'Unione e la chiusura di diverse società produttrici. Si conclude pertanto che le misure antidumping sono nell'interesse dell'industria dell'Unione.

(126) Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 93 a 96 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità del persistere del pregiudizio illustrati nei considerando da 106 a 117, si può inoltre ritenere probabile che l'industria dell'Unione, qualora si lasciassero scadere i dazi antidumping, subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria.

3. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

(127) La presente inchiesta è sostenuta dalla *European Cyclists' Federation* (Federazione ciclistica europea - ECF), una federazione di coordinamento delle associazioni ciclistiche nazionali in Europa.

(128) L'ECF sostiene che l'Europa è il principale mercato dei prodotti ciclistici moderni, con standard elevati di qualità e sicurezza, e che un afflusso di prodotti dalla RPC abbasserebbe tali standard. L'ECF sostiene inoltre che esiste un enorme potenziale di crescita per l'industria delle biciclette nell'economia dell'Unione, potenziale che verrebbe compromesso qualora fossero eliminati i dazi antidumping.

(129) Si ricorda che dalle precedenti inchieste è emerso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto un impatto significativo sugli utilizzatori. Nonostante le misure in vigore gli importatori/utilizzatori dell'Unione hanno potuto continuare ad approvvigionarsi anche dalla RPC. Non è stata comunque fornita alcuna indicazione su eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping con ogni probabilità non avrà un effetto significativo sugli utilizzatori dell'Unione.

4. INTERESSE DEI FORNITORI

(130) L'*Association of the Bicycles Parts Producers* (Associazione dei produttori di componenti di biciclette – COLIPED) si è manifestata nel corso dell'inchiesta. La COLIPED ha fatto presente che nell'Unione vi sono oltre 300 aziende che riforniscono di componenti i produttori di biciclette e che impiegano circa 7 300 persone, pertanto, la sopravvivenza dell'industria fornitrice dipende necessariamente dal fatto che in Europa si continuino a produrre biciclette. A tale proposito è emerso che, in assenza di misure, è prevedibile che in Europa altri produttori di biciclette cessino l'attività, il che avrebbe ripercussioni negative sull'industria produttrice di componenti dell'Unione e metterebbe a repentaglio posti di lavoro nell'industria fornitrice. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping è nell'interesse dei fornitori.

5. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI

(131) Solo un importatore indipendente ha risposto al questionario sulle importazioni dalla RPC, ma la sua risposta era incompleta in quanto la società si stava preparando a cessare le sue attività per motivi che non sono stati divulgati.

(132) Occorre osservare anzitutto che, dato lo scarso livello di collaborazione degli importatori, è risultato impossibile valutare pienamente e adeguatamente gli eventuali effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure. Si deve poi ricordare che la finalità delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare condizioni commerciali eque e garantire che le importazioni non vengano effettuate a prezzi in dumping che arrechino pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato dell'Unione e che continueranno anche le importazioni dai paesi terzi, è probabile che le misure non incideranno in misura rilevante sull'attività tradizionale degli importatori. È inoltre evidente che i produttori dell'Unione dispongono di capacità sufficiente per far fronte a un eventuale incremento della domanda di biciclette. Inoltre, come emerge dalla tabella al considerando 59, le importazioni provenienti da altri paesi terzi indicano la presenza di una capacità significativa di produzione di biciclette in questi paesi. È quindi estremamente improbabile che si registri una carenza di biciclette.

(133) Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato dell'Unione, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano mantenute le misure antidumping sulle importazioni oggetto di

dumping dalla RPC. Questa conclusione è ulteriormente confermata dalla scarsa collaborazione offerta dagli importatori non collegati e dal fatto che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni dalla RPC, l'inchiesta non ha riscontrato elementi di prova del fatto che gli importatori abbiano incontrato particolari difficoltà.

6. CONCLUSIONE

(134) La proroga delle misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione, dei consumatori e dei fornitori di parti di biciclette dell'Unione. Essa consentirà all'industria dell'Unione di crescere e di migliorare la sua situazione con il ripristino di una concorrenza leale. Le misure non incideranno inoltre in misura significativa sugli importatori dal momento che continueranno comunque ad essere presenti sul mercato biciclette vendute a prezzi equi. In caso di mancata imposizione di misure è probabile invece che i produttori di biciclette dell'Unione sarebbero costretti a cessare le attività, il che costituirebbe una minaccia anche per l'esistenza dei fornitori di parti di biciclette dell'Unione.

(135) In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(136) Alla luce di quanto esposto, le misure antidumping sulle biciclette dovrebbero essere mantenute. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la proroga delle misure a seguito di un riesame in previsione della scadenza si applica normalmente per cinque anni a meno che non esistano motivi o circostanze specifici che richiedano un periodo più breve.

(137) A tale proposito si osserva che il presente procedimento è caratterizzato da circostanze particolari, come menzionato ai considerando 1 e 48, di cui andrebbe tenuto adeguatamente conto in termini di durata delle misure antidumping. Sostanzialmente l'industria dell'Unione beneficia di un pacchetto atipico di misure comprendente sia dazi ad valorem sulle biciclette finite che un sistema di esenzione che consente a questa industria di utilizzare parti di biciclette originarie della Cina esenti da dazi antielusione purché siano soddisfatte particolari condizioni.

(138) L'attuale riesame in previsione della scadenza ha confermato la complessità del settore delle biciclette e la sua stretta correlazione con il settore delle parti di biciclette. È emerso, come indicato nel considerando 1, che l'industria delle biciclette dell'Unione si avvale in larga misura del sistema di esenzione per le importazioni di parti di biciclette. È quindi importante che il funzionamento delle misure sia regolarmente sottoposto a riesame. Per tali motivi si è esaminato se fosse opportuno limitare le misure a tre anni.

(139) Dopo la comunicazione delle conclusioni, vari produttori dell'Unione e loro associazioni hanno sostenuto che le misure dovessero essere prorogate di cinque anni. Le parti in questione hanno affermato che i produttori di biciclette erano pronti a investire nella produzione di parti di biciclette per ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di parti di biciclette cinesi, ma che un periodo di tre anni non era sufficiente per ottenere un utile positivo rispetto a tali investimenti.

(140) L'argomentazione secondo cui varie parti hanno effettuato o intendono effettuare investimenti nel settore delle biciclette o delle parti di biciclette non è pertinente ai fini della valutazione della necessità di misure antidumping e della loro durata nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. In tale contesto l'unico elemento pertinente è la determinazione che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(141) Come già spiegato nel considerando 137, si ricorda che, dopo l'istituzione iniziale delle misure nel 1993 e la loro estensione alle parti di biciclette nel 1997, la situazione della produzione di biciclette nell'Unione è notevolmente cambiata poiché sono state concesse più di 250 esenzioni. Le misure relative alle biciclette sono inoltre direttamente collegate alle misure estese alle parti di biciclette e al sistema di esenzione che è stato introdotto. Alla luce di quanto sopra, la conclusione secondo cui le misure giustificano un riesame, come indicato al considerando 138, resta valida. Il Consiglio osserva al riguardo che la Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha la possibilità di avviare *ex officio* un riesame intermedio riguardante il dumping, il pregiudizio nonché gli aspetti relativi al sistema di esenzione.

(142) Per tali motivi e tenuto conto del fatto che la durata delle misure sarebbe comunque una questione da considerare in qualsiasi riesame, appare prematuro valutare nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza se esistano motivazioni o circostanze specifiche tali da richiedere una durata diversa dal normale periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che le misure debbano essere prorogate per cinque anni. Ciò non pregiudica la possibilità di una revisione della durata delle attuali misure antidumping nel corso di un eventuale riesame intermedio completo successivo, in funzione delle conclusioni.

H. DISPOSIZIONI FINALI

(143) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

Da quanto precede deriva l'opportunità di mantenere i dazi antidumping per cinque anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 è del 48,5%.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di cinque anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente